

PENALE TRIBUTARIO

Dichiarazione fraudolenta della Snc: sequestrabili i beni dei soci

di Lucia Recchioni



DIGITAL Master di specializzazione
**ACCERTAMENTO TRIBUTARIO: SELEZIONE,
ACCERTAMENTO E DIFESA DEL CONTRIBUENTE**
Scopri di più >

Sebbene i **soci** si limitino a **recepire il reddito dichiarato dalla società di persone** si ritiene comunque integrato il **dolo specifico del fine di evadere le imposte** di cui all'[articolo 2 D.Lgs. 74/2000](#), che punisce la dichiarazione fraudolenta mediante **uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**.

Può essere quindi disposto il **sequestro delle somme in capo ai soci**.

Sono questi i principi richiamati dalla **Corte di Cassazione** con la **sentenza n. 6163**, depositata ieri, **17 febbraio 2021**.

Il caso riguarda **due soci**, al 50%, di una **S.n.c.** alla quale era stato contestato l'**utilizzo di fatture per le operazioni inesistenti** nelle dichiarazioni relative agli anni dal 2015 al 2018. I soci, dunque, risultavano **destinatari di un decreto di sequestro**.

I due soci proponevano **ricorso**, evidenziando che gli **elementi passivi fittizi** erano accolti esclusivamente nella **dichiarazione della società**, essendosi i soci limitati e **recepirne i valori**; d'altra parte, il **dolo specifico di evadere le imposte richiesto dall'articolo 2 D.Lgs. 74/2000** deve intendersi riferito alla **dichiarazione societaria**, ma la società **non è soggetto passivo Irpef**, ragion per cui verrebbe contestato, in questo modo, un **tributo non dovuto dal soggetto giuridico cui le dichiarazioni si riferiscono**.

Sostiene, quindi, la **difesa** dei due soci, che la fattispecie potrebbe assumere rilievo nell'ambito del diverso **reato di infedele dichiarazione**: reato che, però **presenta soglie di punibilità non superate nel caso di specie**.

La **Corte di Cassazione**, nell'analizzare la questione, ha richiamato innanzitutto l'[articolo 1, comma 1, D.Lgs. 74/2000](#), il quale, nell'elencare le definizioni dei **termini** e dei **sintagmi** impiegati dalla disciplina in materia di **reati tributari**, prevede quanto segue:

“c) per «**dichiarazioni**» si intendono **anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge**”

“f) per «**imposta evasa**» si intende la **differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ...**”.

Ai ciò la Corte di Cassazione aggiunge anche il richiamo all'[articolo 40, comma 2, D.P.R. 600/1973](#), in forza del quale “**Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle società e associazioni indicate nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si procede con unico atto ai fini dell'imposta locale sui redditi dovuta dalle società stesse e ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche dovute dai singoli soci o associati**”.

Alla luce delle richiamate **norme**, dunque, può facilmente desumersi che, **sebbene le società in nome collettivo siano tenute a presentare le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi**, il risultato di esercizio deve essere **imputato direttamente ai singoli soci**, ciascuno per la sua quota di partecipazione.

Pertanto si configura il **reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti** anche nell'ambito dell'evasione Irpef da parte delle **società di persone**, posto che **la dichiarazione deve essere presentata dalla società, anche se assoggettati al pagamento restano i soci**.

Possono essere quindi **legittimamente sequestrate le somme di valore dei soci equivalenti al profitto ricavato**. La Corte di Cassazione precisa dunque che “**al fine di sostenere la illegittimità del sequestro nella parte relativa alla minore Irpef da pagare, dovrebbe dimostrarsi, a fronte della presunzione tributaria secondo cui i redditi della società si riversano automaticamente sui singoli soci, che questi ultimi non abbiano, quanto al proprio reddito, detratto costi fittizi discendenti dalla inesistenza delle operazioni**”.